



COMUNE DI SAN PIERO PATTI
Provincia di Messina

Registro

N. 27

**ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

11-06-2020

Oggetto: OGGETTO: Modifica art. 46 " Piani Terreni "
del vigente Regolamento Edilizio comunale.

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno undici del mese di GIUGNO
Con inizio alle ore 18.00, nella sala delle adunanze del Comune.

Alla convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
MARTINO Daniela	X		CAMUTI Gian Luca	X	
FORZANO Giuseppe		X	NEPUMACENO Katia	X	
IORE Sergio Gaetano	X		PAGANA Francesco	X	
HAMLAOUI SAPORITO Leila		X	PAGLIAZZO Vincenzina	X	
CATALANO Carmela		X			
INTERDONATO Armando	X				
SEABLOVE SEABLOVE ARMANDO	X				
DI BELLA Gianluca	X				

Assegnati n. 12 in carica n. 12 presenti n. 9 Assenti n. 3

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 dell'Ord. EE.LL.) i signori :

La dott.ssa MARTINO Daniela nella sua qualità di Presidente, verificato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza e designa scrutatori i Signori :

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Provvidenza Limina

La seduta è pubblica. Sono presenti il Sindaco e gli Assessori: CAMUTI, MARELLI, INTERDONATO, DI BELLA.

AREA TECNICA

Nr. Ord. della proposta 02

Li 06-03-2020

OGGETTO: Modifica art. 46 "Piani Terreni" del vigente Regolamento Edilizio comunale.

RELAZIONE

Premesso:

Che l'art. Art. 46 - "PIANI TERRENI" del vigente Regolamento Edilizio comunale prevede:

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni od uffici, e se privi di sottostanti piani seminterrati, debbono essere rialzati di almeno 10 cm. dalla quota del marciapiede o, in mancanza, di almeno 25 cm. dal piano stradale o di campagna circostante, ed avere il pavimento isolato con un vespaio aerato; la loro altezza utile non deve essere inferiore a mt. 2,70.

I piani terreni adibiti ad attività commerciali o artigianali, intendendosi per queste ultime solo le attività che non siano fonte di molestia, e che non producano inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

1) per attività senza libero accesso al pubblico:

locali fino a mq. 20 di superficie: debbono avere altezza non inferiore a mt. 2,70 con aperture non inferiori a 1/5 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale;

locali di superficie tra i 21,00 mq. e i 40,00 mq.: debbono avere altezza non inferiore a mt. 3,00 con aperture pari ad 1/6 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti ad attività artigianali o commerciali;

locali di superficie superiore a mq. 41,00: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,50 con aperture non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento;

2) per attività con libero accesso al pubblico (bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, sale da gioco, luoghi di riunione di uso pubblico, autorimesse pubbliche, ed eventuali altre attività assimilabili):

locali di qualsiasi estensione: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,50 con apertura pari a 1/8 della superficie del pavimento.

Nell'ambito del centro abitato non sono ammesse attività artigianali che comportino inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde.

I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola vettura o a deposito di motocicli e carrozzina, possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

Per le fronti degli edifici che non corrano lungo banchine o strade pavimentate, dovrà essere interposto, tra l'estradosso delle travi di fondazione e lo spiccato dei muri terreni, un idoneo strato impermeabile realizzato con materiale bituminoso o similare.

Che appare pertanto opportuno modificare l'altezza prevista dall'art. 46 del vigente Regolamento:

1) per attività senza libero accesso al pubblico - locali di superficie superiore a mq. 41,00 e 2) per attività con libero accesso al pubblico- locali di qualsiasi estensione, in considerazione del fatto che gran parte del patrimonio edilizio del centro urbano, realizzato in data antecedente all'entrata in vigore dello stesso, ha altezza utile inferiore a mt. 3,50, pertanto appare alquanto eccessiva e spesso ostativa all'apertura delle attività consentite dagli stessi punti 1) e 2), pertanto, è causa di disagi per l'economia del territorio;

1) Che per quanto sopra si ritiene modificare l'art. 46 del vigente Regolamento Edilizio comunale prevedendo: 1) per attività senza libero accesso al pubblico - locali di superficie superiore a mq. 41,00 e 2) per attività con libero accesso al pubblico- locali di qualsiasi estensione, un'altezza non inferiore a m.3,00.

Tutto ciò premesso,

Visto il vigente Regolamento Edilizio comunale, approvato con D.D.G. n. 8333/d.R.U. del 19/11/2010;

PROPONE

1. Modificare l'art. 46 del vigente Regolamento Edilizio comunale così come segue:

Art. 46 – “ PIANI TERRENI “.

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni od uffici, e se privi di sottostanti piani seminterrati, debbono essere rialzati di almeno 10 cm. dalla quota del marciapiede o, in mancanza, di almeno 25 cm. dal piano stradale o di campagna circostante, ed avere il pavimento isolato con un vespaio aerato; la loro altezza utile non deve essere inferiore a mt. 2,70.

I piani terreni adibiti ad attività commerciali o artigianali, intendendosi per queste ultime solo le attività che non siano fonte di molestia, e che non producano inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde, debbono rispondere ai seguenti requisiti:

1) per attività senza libero accesso al pubblico:

locali fino a mq. 20 di superficie: debbono avere altezza non inferiore a mt. 2,70 con aperture non inferiori a 1/5 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti all'attività commerciale o artigianale;

locali di superficie tra i 21,00 mq. e i 40,00 mq.: debbono avere altezza non inferiore a mt. 3,00 con aperture pari ad 1/6 della superficie del pavimento dei soli locali adibiti ad attività artigianali o commerciali;

locali di superficie superiore a mq. 41,00: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,50 con aperture non inferiori ad 1/8 della superficie del pavimento;

2) per attività con libero accesso al pubblico (bar, pasticcerie, pizzerie, ristoranti, sale da gioco, luoghi di riunione di uso pubblico, autorimesse pubbliche, ed eventuali altre attività assimilabili):

locali di qualsiasi estensione: debbono avere altezza non inferiore a m. 3,00 con apertura pari a 1/8 della superficie del pavimento.

Nell'ambito del centro abitato non sono ammesse attività artigianali che comportino inquinamento da rumore, atmosferico, del suolo, sottosuolo, delle acque superficiali e profonde.

I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola vettura o a deposito di motocicli e carrozzina, possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

Per le fronti degli edifici che non corrano lungo banchine o strade pavimentate, dovrà essere interposto, tra l'estradosso delle travi di fondazione e lo spiccato dei muri terreni, un idoneo strato impermeabile realizzato con materiale bituminoso o similare.

2. **Di dare atto** che la presente deliberazione, avendo ad oggetto modifica alle norme del Regolamento Edilizio comunale, sarà trasmessa all'Assessorato Territorio ed Ambiente-Dipartimento dell'Urbanistica, per il vaglio di competenza.

Il responsabile dell'istruttoria
Arch. Giacomo Furnari

Il Sindaco
Salvatore Ntorio Fiore

IL PRESIDENTE

Pone in discussione l'argomento con oggetto "Modifica art. 46 - piani terreni - del vigente regolamento Edilizio comunale";

Il Sindaco: "si inserisce in un contesto della realtà urbanistica ed edilizia, lo scopo è di consentire di sfruttare al meglio gli spazi, compatibilmente con le norme sanitarie."

Esce Camuti-

Pagana trova sia una norma utilissima chiede però al segretario se sussistano problemi connessi con l'incompatibilità-

Il Segretario risponde che la generalità della modifica introdotta non determina tale problema, ricordando che si è incompatibili a fronte di un interesse specifico derivante dalla disposizione, cosa che non si riscontra nel caso specifico.

IL CONSIGLIO

Sentita la proposta con oggetto "Modifica art. 46 - piani terreni - del vigente regolamento Edilizio comunale";

Sentiti gli interventi svolti;

Visto il d.lgs 267/2000 e ss.mm e ii

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'Orel vigente in Sicilia

Con sei voti a favore e due astenuti (Pagliazzo e Nepumaceno)

DELIBERA

Di approvare la proposta "Modifica art. 46 - piani terreni - del vigente regolamento Edilizio comunale";

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 08-06-1990, n. 142, recepito dell'art. 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modifiche vengono espressi i relativi pareri come espresso:
IL RESPONSABILE del servizio interessato – per quanto concerne la regolarità tecnica – esprime parere : favorevole

Data 08-03-2020

Il Responsabile

In ordine all'acclusa proposta di deliberazione, e in ordine ai vincoli contenuti nell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102, nonché dalla circolare del Ministero dell'Economia e Finanza 6 Aprile 2011, n. 11, il RESPONSABILE del servizio interessato Dichiaro: che in relazione all'impegno di spesa di € è stato preventivamente accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile sia con gli stanziamenti di bilancio, sia con le regole di finanza pubblica e, conseguentemente, con il rispetto di quanto previsto dal patto di stabilità interno, nonché con gli indirizzi posti da questa amministrazione

Data.....

Il Responsabile

IL RESPONSABILE di ragioneria – per quanto concerne la regolarità contabile – esprime parere: favorevole

Data

Il Responsabile

Inoltre, il responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 55 della Legge 08-06-1990, n. 142 recepito dell'art.1, comma 1° , lettera i) della L.R. 11-12-1991, n. 48 e successive modificazioni, nonché l'art. 153, comma 5 D.Lgs 267/2000

ATTESTA

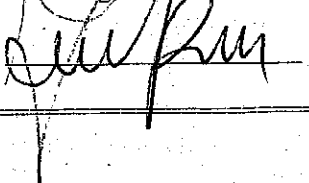
Che la complessiva spesa di Etrova copertura finanziaria MISSIONE
PROGRAMMA.....TITOLO.....
CAPITOLOdel bilancio 2020 (Imp. Provv. n. _____)

Data.....

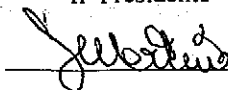
Il Ragioniere

Il presente verbale, dopo lettura si sottoscrive per conferma.

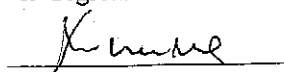
Il Consigliere Anziano



Il Presidente



Il Segretario Comunale



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on-line

Il 18-06-2020

E fino al 03-07-2020

L'Addetto

 Giovanni Di Dio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno 18-06-2020

e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi

E' rimasta affissa all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi

Dal 18-06-2020 al 03-07-2020

Li _____

Il Segretario Comunale



Dott.ssa Provvidenza Limina

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio on-line Comunale il 18-06-2020

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29-06-2020

☒ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione art. 12 comma 1 L.R. 44/91;;

☐ Perché dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16, L.R. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, Li _____

Il Segretario Comunale



Dott.ssa Provvidenza Limina

COMUNE DI SAN PIEROPATTI

23/APRILE/1985

Th

- L'Originale è depositato nell'ufficio
del Segretario Comunale (Corfotte PRG)

- Delibera del Consiglio N. 8/1983
(Registro di C.C.)

N. Sm 12-4-83

regolamento edilizio

GRUPPO DIREDAZIONE

DOTT. ARCH. GIUSEPPE SORRENTI

DOTT. ING. FRANCESCO CORICA

16 OTT. 1982



Ing. Francesco Corica





u.f. Tee
COMUNE DI SAN PIERO PATTI

Provincia di

Codice fiscale n. 86000390830

FONOGRAMMA



Da Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente

PALERMO

At Comune di

SAN PIERO PATTI

Prot.11014 del 18/5/1983

* * * *

Con presente significhio che, giusta determinazione
scrivente n.9 del 12/4 scorso, giorno 6 Maggio
corrente Piano Regolatore codesto Comune est stato
presentato at questo Assessorato stop. Da predetta
data pertanto decorrono effetti legge regionale n.
71 del 1978. Stop.

F.to: Dott. Calderaro Commissario
ad acta

Trasmette: Magazù

Riceve: Mondello

Ore: 10,20

T I T O L O I°

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.

Art. 1

Natura del regolamento edilizio

Il presente Regolamento costituisce integrazione delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale di S. Piero Patti.

Art. 2

Opere soggette alle prescrizioni del presente Regolamento

La concessione edilizia è richiesta nei casi di cui all'art. 21 delle norme di attuazione del Piano Regolatore Generale.

La concessione deve essere richiesta - nei casi di cui al comma precedente - anche per le opere da eseguirsi in ottemperanza alle previsioni di piani esecutivi e per quelle che i privati intendano costruire su aree demaniali.

In particolare la concessione dovrà essere richiesta per i lavori relativi a:

- a) Costruzione di nuovi edifici.
- b) Esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno.
- c) Ampliamento, riduzione, restauro, riattivamento, modifica o trasformazione strutturale od estetica (demoli-

zione o ricostruzione totale o parziale di edifici già esistenti, permanenti, semipermanenti o in precario, qualunque ne sia l'uso e la destinazione), anche con elementi o complessi prefabbricati ed anche se nell'interno di proprietà private.

- d) Costruzione di chioschi permanenti o provvisori.
- e) Scavi, rinterrì e modifiche al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee.
- f) Costruzioni di strade nelle proprietà private;
- g) Apertura al pubblico transito di strade e aree private.
- h) Installazioni di ascensori, montacarichi ed opere inerenti, sia all'interno che all'esterno di edifici.
- i) Costruzione o sostituzione di impianti di fognatura.
- l) Mutamento della destinazione d'uso anche parziale, degli immobili.
- m) Costruzione o trasformazione di cappelle, edicole o monumenti funerari in genere.
- n) Abbattimento di alberi in parchi e giardini privati, ed in complessi alberati di valore ambientale.
- o) Demolizione o costruzione anche parziale di solai o tramezzi.

La concessione è sostituita da una autorizzazione del Sindaco da eseguire i lavori nei seguenti casi:

- a) Interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni di uso.

- b) Costruzione, restauro, modifica, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate altre recinzioni prospicienti su strade, piazze ed aree di uso pubblico.
- c) Coloriture, decorazioni, restauri, modifiche, aggiunte o rifacimenti totali o parziali di intonaci sui prospetti esterni degli edifici, prospicienti su strade, piazze o aree pubbliche, soggette al pubblico transito o comunque esposte alla vista del pubblico.
- d) Collocazione, rimozione o modifica di pannelli solari, tralicci, antenne di emittenti radio TV, monumenti, insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, statue o pezzi d'arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico, purchè non comportino trasformazione edilizia o urbanistica del territorio.

Non è richiesta nè concessione edilizia nè autorizzazione del Sindaco, salvo sempre il rispetto delle norme igienico-sanitarie e purchè non si tratti di esecuzione in edifici dichiarati, a norma di legge di importante interesse artistico o storico, per i seguenti lavori:

- a) Qualsiasi lavoro o impianto che non possa comunque modificare o pregiudicare la solidità e sicurezza dei fabbricati, il decoro edilizio, la viabilità e la circolazione.
- b) Demolizione e ricostruzione parziale e totale di pavimenti, controsoffitti, soffittature, vespai ed intonaci e solo se tali opere non siano visibili dall'esterno, a condizione che non pregiudichino la solidità e sicurezza dei fabbricati e non siano in contrasto con le norme igienico-sanitarie.
- c) Coloriture interne.
- d) Eliminazione, restauro o rifacimento di camini interni.

- e) Sprugo, sostituzione e restauro di doccioni, fogne interne, fognoli e pozzetti.
- f) Impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale - telefono - riscaldamento ventilazione, salvo la osservanza delle disposizioni di legge e della regolamentazione vigente e solo nel caso che tali impianti non comportino l'esecuzione di opere visibili dall'esterno o mutamento di destinazione d'uso di locali.
- g) Interventi di manutenzione ordinaria, cioè quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, purchè non visibili dall'esterno.
- h) Per le opere da eseguire su terreni demaniali, compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, nonché quelle che siano già comprese nel Porto, compete all'Amministrazione dei lavori pubblici, di intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore Generale e del presente Regolamento Edilizio.

Per le opere da costruirsi da parte dei privati su arce demaniali, deve essere richiesta, nei casi specificati nel presente articolo, la concessione edilizia o l'autorizzazione.

I lavori non espressamente elencati nel presente articolo vengono classificati per analogia, a criterio del-

l'Amministrazione, su parere della Commissione Edilizia.

Art. 13

Richiesta di concessione edilizia o autorizzazione e relativa documentazione.

La richiesta di concessione o autorizzazione, fir-
mata dal proprietario o da chi ne ha titolo deve essere
indirizzata al Sindaco.

Nella richiesta dovranno esplicitamente risultare:

- a) L'elezione del domicilio legale dei firmatari, nonché data, luogo di nascita e numero di codice fiscale.
- b) I nominativi, con relativo domicilio, del progettista e del direttore dei lavori, nonché il numero di codice fiscale.

Il nominativo dell'assuntore dei lavori e dall'assistente potrà essere comunicato successivamente ma, in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori. L'avventuale sostituzione o dimissione del Direttore dei lavori, dovrà essere notificata al Sindaco entro cinque giorni dalla sua effettuazione - sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza d'ufficio della concessione o autorizzazione. Il Sindaco, qualora nulla osti, provvederà a modificare gli atti relativi alla concessione o autorizzazione.

Le richieste di concessione dovranno essere corredate dai seguenti elaborati in triplice copia:

- a) Una relazione illustrativa delle opere che si intendono eseguire, con l'indicazione dell'uso cui l'edificio sa-

rà destinato. La relazione dovrà contenere la descrizione delle strutture portanti, dei materiali da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati, dei colori previsti per le tinteggiature esterne eventuali, della sistemazione delle aree adiacenti al fabbricato che rimangono inedificate, degli impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque bianche e nere e dell'impianto di riscaldamento, se previsto.

- b) Estratto di mappa catastale - aggiornato ai novanta giorni precedenti, certificato catastale e titolo di proprietà.
- c) Corografia strisciante dello strumento urbanistico.
- d) Planimetria d'insieme, in scala non inferiore ad 1:500, quotata ed orientata, estesa ad una fascia di almeno 40 metri esternamente a lotto, riproducente la situazione originaria dei luoghi, ivi compresi: la denominazione e la larghezza delle strade adiacenti; i nomi dei proprietari confinanti; le altezze degli edifici circostanti e le relative distanze dai confini del lotto; l'indicazione delle reti dei pubblici servizi; l'individuazione degli alberi di alto fusto e di ogni eventuale altro particolare di rilievo; l'andamento altimetrico dell'area e delle zone circonvicine; gli eventuali fabbricati esistenti fabbricati esistenti all'interno del lotto.
- e) Planimetria d'insieme, nella medesima scala della planimetria di cui al punto d), quotata ed orientata, dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali, altezze e distanze l'opera progettata, unitamente a tutte le coerenze.

Nella planimetria d'insieme, estesa ad una fascia di almeno 40 metri esternamente al lotto, dovrà essere riportata la precisa ubicazione dell'opera, la denominazione e la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, la indicazione delle reti pubblici servizi, l'individuazione degli alberi di alto fusto esistenti e di ogni eventuale altro particolare di rilievo, l'andamento altimetrico dell'area e delle zone circovicine, la sistemazione della zona non edificata (parcheggi, piazzali di scarico, depositi materiali, lavorazioni allo scoperto, giardini, etc.....), le recinzioni, di ingressi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato, oltre che lo stato di diritto rispetto alle servitù attive e passive.

- f) Gli alzati schematici degli edifici circostanti con le indicazioni delle eventuali aperture e vedute prospettanti sull'immobile, in applicazione del Decreto Interministeriale 2 aprile 1968, art. 9.
- g) Tutti i prospetti dell'edificio nella scala 1:100 o maggiore, con l'indicazione delle principali dimensioni planimetriche e altimetriche.

Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del terreno esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere

anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture ed il tipo dei relativi infissi ed avvolgibili, dei materiali impiegati e il loro colore, delle zoccolature, degli eventuali spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei pluviali in vista, dei volumi tecnici.

h) Le piante di ogni piano (quando non siano identiche fra loro) e della copertura, con l'indicazione delle sovrastrutture, nella scala 1:100 o maggiore, comprensive di: destinazione d'uso, dimensioni e superfici dei locali; spessori murari, quote planimetriche e altimetriche; dimensioni delle aperture; ubicazione degli apparecchi igienici, delle canne fumarie, pluviali e degli scarichi; strutture portanti; indicazione di pavimentazioni esterne, recinzioni, arredi esterni, tappeti erbosi, arbusti e piante, nonché rete di fognatura bianca e nera (pozzi di ispezione, caditoie; impianti di depurazione; quote, pendenze e diametri delle condotte) indicazioni sui materiali della copertura; senso delle falde e pendenze volumi tecnici camini, gronde e relativi punti di calata dei pluviali, lucernari, ecc.

i) Almeno due sezioni verticali in scala 1:100, dettagliatamente quotate, ortogonali fra di loro, di cui una in corrispondenza dell'edificio nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, riferita a punti fissi di linea di livello per una estensione a monte e a valle non inferiore a mt. 20, con l'indicazione dell'andamento del terreno prima e dopo la

prevista sistemazione.

- 1) Foto d'insieme a colori della zona interessata.
- m) Esauriente documentazione fotografica dello stato di fatto, nel caso di intervento su manufatto esistente.
- n) Gli stampati all'uopo eventualmente predisposti dall'Amministrazione Comunale, compilati in ogni loro parte.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. precedente, la richiesta dovranno essere corredate, in triplice copia, da una relazione esplicativa, nonché da elaborati grafici e fotografici sufficienti per una esatta ubicazione ed una esauriente rappresentazione delle opere previste e dello stato di fatto esistente.

I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, nel formato di cm. 21 x 31, devono essere datati e firmati foglio per foglio del progettista e dalla Ditta proprietaria e rilegati in unico fascicolo oppure, in caso di vaste rappresentazioni, riuniti in unica carpetta completa degli estremi di progetto e dell'elenco dei disegni e degli allegati contenuti. In ogni caso, a ciascun disegno od allegato dovrà corrispondere un numero di ordine progressivo.

Nei progetti di modifiche, ampliamento o restauro dei fabbricati, i disegni devono inoltre rappresentare lo stato attuale dell'edificio e quello che si vuole sostituire, con tutte le necessarie indicazioni, utilizzando anche opportuna documentazione fotografica a colori.

All'uopo dovranno usarsi nel disegno le seguenti tin-

te convenzionali: nero per opere preesistenti - giallo per le demolizioni e gli scavi - rosso per le nuove costruzioni o riempimenti.

I progetti di sistemazioni urbanistiche dovranno essere redatti in conformità alle disposizioni del R.P.G. e della legislazione vigente.

I progetti di zone verdi ed attrezzate, di monumenti, e di elementi decorativi o reclamistici, dovranno prevedere un conveniente ambientamento e contenere gli elementi tecnici tali da consentire una precisa localizzazione.

Art. 4

Opere edilizie eseguite dal Comune

L'Amministrazione Comunale può eseguire opere di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, nonché ogni nuova costruzione, interessando terreni o edifici di proprietà comunale, a condizione che i progetti abbiano riportato parere favorevole della ~~Commissione Urbanistica~~ e della Commissione Edilizia, ~~e seconda delle rispettive competenze~~, e che sia stata rilasciata la relativa autorizzazione del Sindaco.

Art. 5

Diritti comunali d'ufficio

All'atto del rilascio della concessione o au-

torizzazione, la detta dovrà esibire modulo comprovante l'effettuazione del versamento dei diritti comunali d'ufficio per l'istruzione della pratica.

Tali diritti verranno stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale e si comporranno di una somma fissa e di una somma proporzionale al la cubatura.

I proventi di tale diritto sono soggetti a specifica destinazione.

Essi potranno essere esclusivamente utilizzati per far fronte alle spese della istruzione delle singole pratiche e per la dotazione agli uffici di strumenti ed attrezzature idonee all'attività relativa.

Art. 6

Richiesta di concessione edilizia in variante

I lavori per i quali è stata conseguita concessione dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato a corredo della richiesta ed alle eventuali prescrizioni contenute nella concessione medesima.

Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, deve essere richiesta apposita "concessione edilizia in variante".

La richiesta di tale concessione, che dovrà contenere gli elementi di cui all'art. 3 del presente regolamento, deve essere corredata da quanto previsto per le opere edilizie nello stesso art. 3, relativamen

te alla parte in variante.

In opere oggetto di variazione non possono essere eseguite prima del rilascio della concessione in variante, tranne che esse non modifichino la sagoma, le superfici utili e la destinazione d'uso delle costruzioni, nel qual caso le varianti dovranno essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità, ai sensi dell'art. 49 della L.R. n.71 del 27/12/78.

In ogni caso la concessione in variante non può essere richiesta dopo la scadenza della validità della concessione originaria.

La concessione in variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.

Art. 7

Rilascio delle concessioni edilizie

La determinazione del Sindaco sulle richieste di "concessione" deve essere notificata all'interessato non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta o da quella di presentazione di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco.

Con tale atto il Sindaco concede la facoltà di eseguire le opere, condizionando, ove ne ricorra il caso, detta esecuzione ad eventuali modalità analiticamente specificate nella concessione stessa.

Dell'avvenuto rilascio della "concessione" vie

ne data notizia al pubblico secondo le modalità previste dalla legge.

Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali della "concessione edilizia" e dei relativi atti di progetto.

In riferimento allo stato delle opere di urbanizzazione, il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla esistenza delle condizioni previste dalla legislazione urbanistica vigente.

Per ottenere il rilascio della "concessione" bisognerà provvedere a completare la documentazione con:

- a) bollettino di versamento alla Cassa Previdenza Ingegneri e Architetti o marca Giotto;
- b) dichiarazione di vincolo permanente delle aree o locali destinati a parcheggio;
- c) versamento del contributo di cui all'art.3 della L.R. n. 10 del 28/1/1977, secondo le modalità previste dalla legislazione urbanistica vigente.

L'atto di concessione deve essere trascritto nei registri immobiliari, con le modalità di cui all'articolo 36 della L.R. n. 71 del 27/12/1978.

Art. 8

Effetti della concessione edilizia - Responsabilità

La "concessione" viene rilasciata, in ogni caso, sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i li-

miti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia. Il committente titolare della "concessione", il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili dell'osservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento che delle modalità esecutive particolari fissate nella "concessione".

Art. 9

Validità della concessione edilizia

La "concessione" è personale ed è valida esclusivamente per il committente titolare della "concessione" stessa.

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, del terreno o dell'immobile, gli eredi, cessionari o aventi causa devono chiedere la voltura dell'intestazione della relativa concessione al Comune che, accertati i motivi a fondamento della richiesta voltura, e metterà il relativo provvedimento, fermo restando il periodo di validità della originaria concessione.

Le concessioni non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione. Eventuali proroghe del termine per la ultimazione dei lavori sono concesse solo ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 71 del 27/12/978.

In caso di violazione di norme di legge o di norme contenute negli strumenti urbanistici, dovranno

applicarsi i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.

L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data dell'inizio.

CAPO II°COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

Art. 10

Attribuzione della Commissione Edilizia

Per l'accertamento della rispondenza dei progetti alla normativa vigente e per l'esame tecnico-urbanistico dei progetti stessi è costituita una Commissione Edilizia.

Il parere della Commissione Edilizia è atto interno obbligatorio e non vincola il Sindaco ad adottare in conformità di esso i provvedimenti di sua competenza.

Tali provvedimenti però dovranno essere motivati nel caso di difformità dal parere espresso dalla Commissione.

La Commissione Edilizia dà inoltre al Sindaco il parere di cui all'art. 6 Legge Regionale n. 19 del 31/3/1972.

Art. 11

Composizione della Commissione Edilizia - Durata in carica.

La Commissione Edilizia è così composta:

- 1) Il Sindaco
- 2) L'Assessore del ramo
- 3) 2 Consiglieri di cui 1 di minoranza

- 4) Il Comandante dei VV.FF. o suo delegato
- 5) L'Ufficiale Sanitario Comunale
- 6) N. 1 Ingegnere e 1 Architetto designati dal C.C.
fra terne preposte dai rispettivi Ordini Professionali
- 7) Un Geometra designato dal Consiglio Comunale su terna proposta dal Collegio dei Geometri
- 8) Un Perito Edile designato dal Consiglio Comunale
su terna proposta dal Collegio dei Periti.

Partecipano alle sedute della Commissione Edilizia, a titolo consultivo e senza diritto a voto rappresentante dei Servizi Tecnici Comunali.

I Commissari di cui ai punti 6, 7 e 8 che vengono eletti dal Consiglio Comunale, ad ogni inizio di mandato durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e non sono eleggibili per due volte consecutive.

I Commissari elettivi saranno considerati dimissionari e sostituiti se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

I membri elettivi dichiarati dimissionari, decaduti, ecc. saranno sostituiti da altri Commissari, da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma precedente.

Tali Commissari restano in carica al completamento del mandato da parte degli altri Commissari.

Il Sindaco può invitare a partecipare ai lavori della Commissione con voto consultivo esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati.

La Commissione Edilizia deve essere rinnovata ogni cinque anni.

Art. 12

Funzionamento della Commissione

La Commissione Edilizia è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dallo Assessore del ramo.

La Commissione si riunisce su convocazione del Sindaco.

Le funzioni di segretario delle Commissioni sono disimpegnate dal Direttore della Ripartizione competente o da suo delegato, che ha l'incarico di redigere i verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente e dai Commissari elettivi anziani e controfirmati dal Segretario. Il Segretario non ha diritto a voto.

Il Segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione Edilizia sulla domanda esaminata e ad apporre sui relativi di progetto la dicitura: "Esaminato dalla Commissione Edilizia nella seduta" indicando la data ed il parere (favorevole o contrario) con la vidimazione del Commissario anziano presente.

Le sedute sono valide in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei componenti le Commissioni; in seconda convocazione con l'intervento di un terzo dei componenti.

L'invito alla riunione della Commissione - reso noto ai partecipanti con almeno 48 ore di anticipo

- deve specificare un intervallo di tempo di almeno un'ora fra la prima e la seconda convocazione.

Le decisioni vengono assunte a maggioranza semplice dei voti, espressi in maniera palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Astensione dei singoli Commissari

Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato alcuno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso. Della osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale.

CAPO III°NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

Art. 14

Inizio dei lavori

Per i nuovi edifici da eseguirsi sul confine di aree pubbliche, il proprietario dovrà attenersi al l'allineamento ed ai capisaldi altimetrici che, a sua richiesta e dietro versamento delle spese e dei diritti prescritti, gli saranno indicati e fissati dallo Ufficio Tecnico Comunale prima dell'inizio della costruzione.

Sarà redatto all'uopo un verbale che dovrà essere firmato dalle due parti.

Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del direttore dei lavori, nonché il nominativo e la residenza del costruttore.

Il direttore dei lavori ed il costruttore, a loro volta, anche mediante atti separati, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell'inizio delle opere, l'accettazione dell'incarico rispettivamente loro affidato.

Qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.

Art. 15

Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle costruzioni.

Il Sindaco esercita la vigilanza sulla attività edilizia, sulle modifiche di destinazione degli immobili e, in generale, sulle opere di modificazione del suolo.

La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle vigenti leggi, dal Regolamento edilizio o da quelle indicate nell'autorizzazione o nella concessione, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la autorizzazione o concessione originaria e le eventuali varianti, sarà controllata dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti. A tal uopo la concessione o autorizzazione e i disegni recanti l'approvazione, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.

Nell'eventualità di interruzione di lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso preventivo o, al massimo entro le 24 ore successive, al Sindaco che, sentito l'Ufficio Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante la interruzione stessa, la pubblica incolumità ed il pubblico decoro, dandone comunicazione scritta all'interessato.

I funzionari, agenti ed incaricati del control

lo del Comune possono accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi nei casi previsti dalle norme vigenti.

La mancata visita d'aparte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione edilizia, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l'inosservanza così dalle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissati nell'autorizzazione o concessione edilizia.

Art. 16

Ultimazione dei lavori - Certificato di conformità

Per tutte le opere edilizie il titolare della concessione dovrà dare immediata comunicazione al Comune del completamento dei lavori al rustico e, successivamente, dell'ultimazione degli stessi, corredando le comunicazioni con i relativi certificati rilasciati dal Genio Civile.

La richiesta di certificato di conformità, dopo l'ultimazione dei lavori, dovrà essere corredata di idonea documentazione fotografica delle facciate e delle sistemazioni esterne.

Il Sindaco, accertata entro i successivi 30 giorni, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti comunali, la rispondenza delle opere eseguite a quelle previste in progetto, rilascia apposito certificato di conformità.

In caso le opere risultino eseguite in maniera difforme rispetto al progetto, il Sindaco comunicherà all'interessato il rigetto della domanda, avviando le procedure consequenziali previste dalla legge.

Anche per le opere soggette ad autorizzazione del Sindaco, il titolare di questa dovrà comunicare al Comune l'ultimazione dei lavori.

Art. 17

Licenza di abitabilità o di agibilità

Nel caso di fabbricati, successivamente all'ottenimento del certificato di conformità e non oltre i 60 giorni successivi, il titolare della concessione edilizia dovrà rivolgere istanza al Sindaco per il rilascio di licenza di abitabilità o di agibilità, correlando la domanda degli idonei allegati certificativi.

Il Sindaco provvederà, entro 60 giorni, al rilascio della licenza, ove la costruzione non presenti inconvenienti sotto i profili igienici e sanitari.

Art. 18

Vincolo di destinazione

Nessun fabbricato può essere destinato ad usi differenti da quelli indicati nella concessione edilizia per esso rilasciata.

Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammessi dal P.R.G., potranno essere consentiti col rilascio di nuove concessioni edilizie e delle relative nuove certificazioni di cui ai precedenti articoli.

Ogni mutamento di destinazione in contrasto con quanto disposto nel presente articolo rende la costruzione, o la parte di essa interessata, abusiva a termini di legge.

Art. 19

Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati.

In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati, l'edificazione è soggetta all'osservanza della zona di rispetto indicata nelle norme e nelle tavole del P.R.G.. Tale zona non sarà in ogni caso minore di quella determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti del distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli stessi sia pari al doppio della distanza competente a ciascuna strada e il terzo lato sulla retta congiungente i due punti estremi dei lati precedenti, secondo quanto fissato dall'art. 5 del D.M. 1 aprile 1968.

Art. 20

Altezza dei fabbricati in angolo di strada risvolti e
conguagli

Salvo quanto disposto dal P.R.G. e dalle vigenti norme tecniche per la costruzione di zone siami che, nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga.

Art. 21

Cortili

Si definiscono cortili gli spazi interni delimitati da fabbricati e dai quali prendono area e luce i locali dei fabbricati stessi.

Sono "cortili aperti" quei cortili che non sono delimitati da fabbricati su tutti i lati e sono collegati con strade ed aree pubbliche sia direttamente, sia attraverso parte di cortile appartenente ad altri proprietari, purchè convenzionati.

In tutti gli altri casi gli spazi interni sono da considerarsi "cortili chiusi".

Nelle zone, nelle quali il tipo edilizio prescritto ammette i cortili, la loro superficie dovrà essere non inferiore a un quarto della superficie complessiva delle pareti che li delimitano.

La luce libera davanti ad ogni finestra sulla normale ad essa non dovrà mai, in nessun caso, essere inferiore ai mt. 10.

La superficie dei cortili si considera computata al netto della superficie delle proiezioni verticali dei balconi, corpi chiusi a sbalzo e di ogni altro oggetto inclusa la gronda qualora superi la sporgenza di un metro.

L'altezza di ciascuna parete per la determinazione della sua superficie ai fini del calcolo del rapporto di cortile, sarà misurata, a partire dalla quota - qualunque essa sia - del piano di calpestio del cortile stesso.

Un cortile, anche se appartenente a diverse proprietà, potrà essere calcolato come unico qualora sia intervenuta, tra i proprietari interessati, regolare convenzione redatta da un Notaio, previo consenso del Comune e debitamente registrata, nella quale risultino gli impegni reciprocamente assunti.

Nel caso che venga stipulata la convenzione di cui sopra, le eventuali divisioni interne dei cortili saranno considerate e valutate dall'Amministrazione come opere di sistemazione esterna.

Art. 22

Chiostrine

La costruzione di chiostrine può ammettersi e solusivamente per diretta illuminazione e ventilazione.

ne di locali igienici, bagni, scale, ripostigli, corridoi di disimpegno con esclusione di tutti gli ambienti di abitazione nonché di cucine, forni, laboratori e simili, emanati esalazioni ed odori molesti e noivi.

Ogni chiostrina deve essere aperta in alto per la sua intera superficie.

Nelle chiostrine non sono permesse rientranze nel perimetro, nè balconi in nicchie nè oggetti di qualsiasi altro tipo.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale ad $1/20$ della somma della superficie dei muri che la delimitano e la distanza, misurata perpendicolarmente tra i muri opposti, non dovrà essere inferiore a mt. 3.

Art. 23

Sporgenze - Aggetti - Balconi - Pensiline - Tettoie

Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:

- a) Aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 rispetto all'allineamento stradale sino all'altezza di mt. 2,50 dal piano del marciapiede.

Non sono consentite zoccolature su suolo pubblico. E' però facoltà del Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, consentire speciali eccezioni alle disposizioni del presente articolo, per gli edifici pubblici o destinati al culto.

b) Porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure di altre tipo che si aprono all'esterno ad una altezza inferiore a mt. 4 dal marciapiede pedonale o, in mancanza, dal piano stradale.

Inoltre negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico:

- a) Tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non si aprono verso l'esterno, salvo quando l'apertura verso l'esterno sia richiesta da prescrizioni di sicurezza, nel qual caso dovranno essere adottate le cautele atte ad eliminare ogni molestia e pericolo.
- b) I balconi e le pensiline non possono collocarsi all'altezza minore di mt. 4,00 sopra il piano del marciapiede o di mt. 4,50 sopra quello della carreggiata. Tale altezza va misurata dal piano di spiccate a quello di intradosso del balcone o della pensilina. Le mensole di sostegno dovranno essere collocate ad altezze non inferiori a quelle sopradette.
- c) Balconi e pensiline non sono permessi spazi pubblici che non raggiungano almeno i dieci metri di larghezza.
Lungo spazi pubblici eguali o superiori a 10 metri di larghezza sono consentiti aggetti di balconi e pensiline non superiori a $1/10$ della larghezza, con un massimo di mt. 2,00.
- d) Lungo gli spazi pubblici che non raggiungano almeno i mt. 10,00 di larghezza, sono consentiti aggetti di cornicioni di coronamento e di gronde di tetto non superiori ad $1/20$ della larghezza.

Lungo gli spazi pubblici uguali o superiori a mt. 10,00 di larghezza sono consentiti aggetti di cornicioni di coronamento e di gronde di tetto non superiori ad $1/10$ della larghezza, con un massimo di mt. 1,50. Non sono ammesse tettoie poggianti su suolo pubblico.

Art. 24

Bow - Window

Per bow-window s'intende l'aggetto di parte della facciata - anche se a pareti vetrate - oltre il piano proprio di essa.

Il bow - window su spazio pubblico è ammesso a condizione:

- che la strada sulla quale prospetta sia di larghezza uguale o superiore a mt. 15;
- che lo sporto massimo consentito non superi mt. 1,50;
- che il volume del bow - window venga computato nel calcolo della volumetria ammessa per il fabbricato;
- che per esso venga pagata tassa di occupazione suolo.

TITOLO III°

=====

NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICI ED ESTETICI DEI FABBRICATI

CAPO I

CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI

Art. 25

Estetica degli edifici

Tutti i fabbricati nonché ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, con speciale riguardo alla loro ubicazione, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico consone al relativo carattere ed alla località in cui sorgono, armonizzati con l'insieme di cui sono parte e tali da corrispondere alle esigenze del decoro edilizio cittadino.

Le parti di un edificio comunque visibili da spazi pubblici dovranno essere sistemate decorosamente.

Non si possono costruire né conservare servizi igienici e condutture relative e altri tubazioni sporgenti dai muri, quando siano visibili da spazi pubblici e neppure costruire, ristrutturare, restaurare o comunque modificare servizi igienici esterni nei cortili.

Art. 26

Opere esterne dei fabbricati

Salve le eccezioni espressamente previste nelle norme di attuazione del P.R.G., tutte le opere incidenti all'esterno dei fabbricati esistenti sono soggette alle disposizioni relative alle nuove costruzioni.

Le opere di consolidamento, di ordinaria e straordinaria manutenzione (comprese le coloniture, anche parziali) il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concernenti le fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l'unità e l'armonia del complesso stesso.

Le stesse disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti, nonché a quelli venuti a scoprirsi per trasformazione comunque prodotta.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare il rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e di quei muri di cinta e di sostegno che non rispondono alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell'ambiente, mediante intimazione individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo di tempo consentito per la esecuzione dei lavori.

Art. 27

Serramenti - Persiane - Inferriate

Le porte dei negozi, ingressi d'abitazione etc. prospettanti su vie o spazi pubblici, dovranno aprirsi verso l'interno (salvo quando l'apertura verso l'esterno sia richiesta da prescrizioni di sicurezza) e non presentare, aperte o chiuse, alcun risvolto o sporto fuori della linea del muro. Le finestre al piano terreno; aventi quota inferiore a mt. 4,00 dal piano di marciapiede o mt. 4,50 dal piano di campagna o dalla carreggiata stradale, non potranno essere munite di persiane e gelosie verso lo esterno.

Art. 28

Inscrizioni - Insegne - Stessi - Vettrine

L'apposizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe, inferriate, cartelli, anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggersi all'esterno degli edifici, è subordinato alla autorizzazione del Sindaco.

Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell'edificio.

L'autorizzazione verrà richiesta allegando ad apposita istanza in carta legale, quanto prescritto al precedente art. 3.

Gli aggetti delle iscrizioni e delle insegne non debbono oltrepassare cm. 25 dall'allineamento stradale.

Le vetrine non possono aggettare su ^{spazi} ~~spazi~~ pubblici.

Può essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora questa non rechino disturbo alla viabilità, non nuocciano al decoro dell'ambiente, e la loro installazione sia accettata dai proprietari del fabbricato.

E' vietato apporre insegne su pali ricadenti su spazi pubblici.

La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d'arte, dovrà essere preventivamente denunciata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione Edilizia potrà intimarne la conservazione per il riconosciuto valore storico e artistico.

Art. 29

Tende aggettanti nello spazio pubblico

Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può permettere, con l'osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l'opposizione a port e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.

Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade

aperte a solo traffico pedonale.

Nelle strade fornite di marciapiedi l'aggetto di tali tende dovrà di regola, distanziarsi di 50 cm. dal ciglio del marciapiede.

Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal marciapiede.

Per immobili di interesse archeologico o storico - artistico il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al nulla-osta della Sovrintendenza ai Monumenti.

L'autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buon stato e pulite.

Art. 30

Numeri civici e tabelle stradali

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle taghe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze, etc. delle tabelle e targhe di viabilità, nonché infissi, ganci, lampade e simili per la pubblica illuminazione.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune a spese dei proprietari degli edifici.

L'apposizione e conservazione delle tabelle o targhe toponomastiche di viabilità etc. è fatta dal Comune a proprie spese.

I proprietari saranno tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatto ad essi imputabile.

Art. 31

Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte

Nel caso si intenda recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone private interposte tra i fabbricati, strade e piazze pubbliche e da queste visibili, tali recinzioni non devono superare l'altezza di mt. 3,00, salvo diverse disposizioni di P.R.G.

Dette aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il decoro e l'estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico.

Le recinzioni non debbono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione.

CAPO IICARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI
DEI FABBRICATI

Art. 32

Locali abitabili - Locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale.

Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionali ed uffici, pubblici e privati, dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:

- essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o più finestre aventi superficie complessiva non inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento;
- avere le pareti libere da interramenti; salvo i casi di cui al successivo art. 41;
- nel caso di vani prospettanti verso il terrapieno, deve lasciarsi o crearsi un intervallo di isolamento di almeno mt. 3,00 completamente libero di balconi bow-window ed altri aggetti, (misurati al piede del fabbricato dalla proiezione del corpo più aggettante) e deve essere previsto e costruito un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento di acque piovane;
- avere una larghezza minima di mt. 2,00 una superficie minima di mq. 9,00 ed una cubatura di almeno mc. 24,30.

- avere altezza minima netta non minore di mt. 2,70; per i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni) l'altezza minima netta non può essere inferiore a mt. 2,40; i corridoi devono avere larghezza non minore di mt. 1,20.

I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono:

- avere altezza non minore di mt. 3,50;
- essere illuminati ed areati direttamente dall'esterno con una o più aperture aventi superficie complessiva non inferiore ad $\frac{1}{8}$ della superficie del pavimento, salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale.

Art. 33

Locali monovani

Gli alloggi monovani devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28 se per una persona e non inferiore a mq. 38, se per due persone.

La zona cottura eventualmente annessa al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con questo ultimo e deve essere adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

Art. 34

Cucine

Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere una cucina rispondente ai requisiti di cui all'art. 31. Qualora la cucina sia ricavata nell'ambiente tinello, questo dovrà avere una superficie minima di mq. 16.

Sopra ogni apparecchio di cucina deve essere posta una cappa di tiraggio con canna adeguata per ricevere i gas della combustione e le esalazioni della cucina.

Le pareti della cucina dovranno essere rivestite con materiali impermeabili fino all'altezza minima di mt. 1,60.

Sui solai delle cucine dovrà essere collocato uno strato di materiale impermeabilizzante con risvolto sulle pareti verticali d'ambito di almeno 15 cm.

Art. 35

Servizi igienico-sanitari

Ogni alloggio destinato ad uso di abitazione sia civile che rurale, deve comprendere almeno un servizio igienico con lavabo, vaso, bidet e vasca da bagno o doccia.

Gli appartamenti, i locali, i depositi, i laboratori artigianali, non destinati ad abitazione,

dovranno comprendere un servizio igienico con lavabo, vaso e bidet.

Tutti i pubblici servizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno, ad uso pubblico.

Ai servizi igienici, anche se muniti di antibagno, non si potrà accedere dalle cucine.

I servizi igienici non dovranno comunicare direttamente con ambienti di abitazione, salvo che non servano esclusivamente una camera da letto e l'appartamento sia dotato di altro servizio igienico.

Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2,00 con il lato minimo di almeno mt. 1,00.

Le pareti dovranno essere rivestite di materiali impermeabili fino all'altezza di mt. 1,60 dal pavimento.

Sui solai dovrà essere collocato uno strato di materiale impermeabilizzante con risvolto sulle pareti d'ambito di almeno cm. 15.

Le pareti che dividono i servizi igienici dagli altri locali dovranno essere in muratura ed avere uno spessore non minore di cm. 15. I servizi igienici, ove illuminati ed areati direttamente dall'esterno, dovranno essere muniti di finestre, con luce netta non inferiore a mq. 0,80, prospettanti su strade, cortili e passaggi laterali, zone di distacco e chiostrine, purché conformi al e disposizioni del presente Regolamento.

Ove non direttamente areati dall'esterno, i servizi igienici dovranno essere muniti di apparecchia

tute tecniche tali da consentire aerazione forzata con ricambio di almeno 5 volumi/ora.

I servizi igienici e le relative colonne di scarico dovranno essere sistemati nell'interno degli alloggi.

Art. 36

Abitazione a piano terreno e rialzato

Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati di almeno cm. 15 sul livello della sistemazione esterna e devono essere provvisti, salvo il caso di sottostanti locali sotterranei o seminterrati, di un vespaio areato dell'altezza di almeno cm. 40.

Art. 37

Sottotetti

I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a condizione che le falde vengano impostate a non più di cm. 50 dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale o soffitto ed abbiano pendenza non superiore al 35% ed altezza netta al colmo non superiore a mt. 2,40.

Diversamente, verranno conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all'intradosso delle falde, e l'altezza massima del fabbricato sarà riferita al punto medio dell'intradosso delle falde, fra l'imposta ed

il colmo.

Nei sottotetti sono ammessi locali abitabili a condizione che:

- i vani abbiano altezza netta minima di mt. 2,40 e media $\pm$ di mt. 2,70;
- i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni) abbiano altezza netta minima di mt. 2,10 e media di mt. 2,40;
- vengano conteggiati per intero nella volumetria, computata fino all'intradosso delle falde;
- l'altezza massima del fabbricato sia riferita al punto medio dell'intradosso delle falde, fra l'imposta ed il colmo;
- la copertura sia realizzata a falde continue;
- le aperture siano realizzate o mediante abbaini o mediante interruzione delle falde in corrispondenza delle aperture stesse, per tutta la loro larghezza, incrementata di cm. 20 per lato;
- siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili.

Art. 38

Scale e vani per ascensori

Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue.

Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno avere scale in numero tale che per ogni 500 mq. di superficie coperta, ve ne sia almeno una con larghezza

della rampa non inferiore a met. 1,20.

Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non inferiore a 1,00 mq. per ogni ripiano, ed aprantesi su strade, cortili, passaggi laterali, zone di distacco o chiostrine, purchè conformi alle disposizioni del presente Regolamento.

Le scale, tuttavia, potranno, invece, essere areate a mezzo di condotte di ventilazione, munite di aperture ad ogni piano e sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime. La sezione di tali condotte di ventilazione deve avere dimensione minima non inferiore ad 1,20 metri.

Negli edifici a due o tre piani fuori terra, anche se plurifamiliari, l'illuminazione e la ventilazione potranno avvenire a mezzo di lanterna a vetri.

Nelle abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani, la larghezza delle rampe delle scale potrà avere larghezza minima di cm. 80 e l'illuminazione e ventilazione potranno avvenire attraverso i vani di abitazione.

Dai vani delle scale non potranno ricevere aria e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici e corridoi.

Tutte le suddette norme verranno anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o Regolamento.

E' vietato costruire scale di legno quando queste servono più appartamenti. Esse sono consentite solo

in abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani.

Le pareti del vano scale e degli ascensori al confine con vani abitabili debbono avere uno spessore minimo al grezzo di cm. 30 se in muratura e di cm. 20 se in cemento armato.

Le gabbie delle scale e degli ascensori non debbono avere alcuna comunicazione con i negozi, depositi, autorimesse pubbliche, officine, etc. o comunque con locali non destinati ad abitazione od uffici salvo deroghe da richiedere caso per caso al comando dei Vigili del Fuoco.

Si richiama inoltre quanto contenute nel successivo art. 50.

Per quanto riguarda gli ascensori e i montacarichi si fa riferimento alle specifiche norme di legge e regolamento.

Art. 39

Seminterrati e Scantinati

I locali seminterrati non potranno essere adibiti ad abitazioni, uffici e studi professionali. Essi potranno ospitare attività commerciali ed industriali, laboratori, esercizi pubblici, parcheggi e ripostigli.

In ogni caso essi dovranno avere:

- a) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro la umidità con materiali idonei e con intercapedini

- se su suolo pubblico - devono avere larghezza rapportata a quella del marciapiede e comunque non superiore a metri 1 al lordo; la chiusura di tali intercapedini deve essere realizzata con grate in ferro ad elementi tra loro distanti non più di cm. 1;
- b) intradosso del soffitto non meno di mt. 1,00 fuori terra;
- c) vespaio ventilato sotto il pavimento e di altezza non inferiore a cm. 40.

I locali scantinati potranno ospitare soltanto attività commerciali ed esercizi pubblici, con l'osservanza delle prescrizioni di cui ai punti a) e c).

Ove gli ambienti seminterrati o scantinati debbano essere adibiti ad uso di lavoro o di ritrovo, dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia d'igiene del lavoro o dei pubblici ritrovi.

I progetti relativi agli scantinati debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo schema dei sistemi di illuminazione (naturale ed artificiale) e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di fognatura ed il relativo schema di impianto di sollevamento delle acque nel caso in cui la fognatura stradale non permette un deflusso diretto.

Art. 40

Coperture

Il manto delle coperture a tetto inclinato potrà essere eseguito con tegole piane, curve, in cotto, con

lastre di ardesia naturali od artificiali, od anche al
tri materiali purchè approvati dalla Commissione Edi-
lizia.

In particolari casi, il Sindaco potrà prescri-
vere il tipo di manto. La struttura portante potrà es-
sere in legno od in ferro, ma sarà preferibile, ai fi-
ni della difesa antincendio, la struttura in cemento
armato.

In caso di copertura a terrazzo, la superficie
esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere una
pendenza minima del 2% in modo da facilitare lo scolo
delle acque piovane.

Nelle coperture a tetto dovranno avervi canali
di gronda opportunamente dimensionati e con pendenza
non inferiore allo 0,50%. Nelle coperture a terrazzo,
il numero di pluviali con bocchettoni sufficienti ad as-
sicurare il pronto scarico delle acque piovane dovrà
essere in numero di 1 per ogni 60 mq. di superficie.

Nei locali abitabili, sotto terrazza o sotto
tetto dovrà essere costruita una intercapedine paralle-
la alla falda del tutto o alla terrazza. Essa dovrà es-
sere ventilata ad avere altezza non inferiore a cm. 15
ed essere realizzata mediante un solaio non portante in
laterizio armato.

E' consentito sostituire la predetta camera d'a-
ria con opportuni materiali isolanti, purchè il potere
isolante complessivo della copertura sia almeno pari a
quello di un muro di mattoni pieni dallo spessore di
cm. 60.

E' comunque vietato l'impiego di materiali eccessivamente igroscopici. I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione debbono essere realizzati in modo tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

I tetti con struttura portante in legno, se di lunghezza superiore a mt. 30, devono essere attraversati, possibilmente verso la mezzeria, da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 40 e di altezza non inferiore a cm. 50 oltre il manto della copertura; gli eventuali vani praticabili posti nel sottotetto saranno superati da tramezzi in muratura, le aperture di comunicazione saranno munite di serramenti incombustibili e difficilmente disaggregabili; dovrà essere previsto un comodo accesso al tetto per ogni zona compresa fra due muri tagliafuoco.

Gli abbaini dovranno distare almeno mt. 3,00 dai suddetti muri tagliafuoco.

Il Sindaco, su parere della Commissione Edilizia, potrà ordinare che il muro tagliafuoco venga costruito anche sui muri di confine tra le singole proprietà.

CAPO IIINORME TECNICHE DI IGIENE

Art. 41

Smaltimento delle acque pluviali

Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere convogliate al collettore comunale. In ogni caso è vietato lo spandimento dell'acqua sul suolo pubblico.

Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle pluviali.

In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali, il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, approntare un provvisorio riparo.

La stabile riparazione sarà poi da eseguirsi con la maggiore possibile sollecitudine.

Art. 42

Smaltimento delle acque di rifiuto

Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque bianche e nere è fatto obbligo ai proprietari sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti, di allacciarsi per lo smaltimento delle acque di rifiuto.

Per le località sprovviste di fognatura, compre

sa la zona rurale, deve essere previsto un adeguato impianto autonomo.

Ogni manufatto dovrà avere caratteristiche tali da resistere ad eventuali scosse sismiche.

In ogni caso, lo smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere previsto in conformità della L. n. 319 del 10/5/76 e successive integrazioni.

Ogni bocchetta di scarico deve essere provvista di sifone.

I condotti di scarico delle acque luride dovranno essere indipendenti, muniti di appositi pozzetti di ispezione e chiusura idraulica, di tubi di aerazione del diametro interno non minore di cm. 5, prolungati sopra il tetto dell'edificio, e di un pozzetto finale di ispezione con sifone.

I condotti di scarico delle acque luride dovranno avere diametro adeguato alle portate, ma comunque mai inferiori a mm. 10 nelle discese e cm. 12 nei collettori, e pendenza non inferiore allo 1%.

Art. 43

Igiene del suolo e del sottosuolo pubblico

E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e spazio pubblico, senza preventiva autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l'occupazione stessa non contrastante per le esigenze urbanistiche.

con il decore cittadino e non dannosa alla pubblica igiene.

Per l'attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli allo scopo di entrare negli stabili od uscirne deve essere richiesta al Comune la costruzione dell'apposito passaggio carraio, che dovrà essere ubicato in modo da non comportare molestia al transito o abbattimento di alberi fiancheggianti il marciapiede. Non sono permesse luci e prese di aria, di qualsiasi specie, nel suolo pubblico, salvo quanto disposto al precedente articolo 41.

Art. 44

Camini e scarichi di calore a gas

Ogni focolare, caldaia ed apparecchio di combustione in genere, dovrà disporre di una canna fumaria opportunamente isolata, prolungata al di sopra del tetto in modo da assicurare il tiraggio.

Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo.

I condotti del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile, inalterabile al calore. Ne è vietata la costruzione in vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscono elemento architettonico e decorativo.

Quando i condotti vengono realizzati all'esterno dei muri devono essere circondati da murature piene o da pareti in cemento armato, opportunamente isolate.

Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività o provenienti da scarichi di motori ed apparecchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atti e ad evitare danni a persone e cose, sia nell'ambiente di lavoro che nel vicinato.

In ogni caso devono essere osservate le norme contro l'inquinamento atmosferico.

Art. 45

Locali per il temporaneo deposito dei rifiuti solidi urbani - Sacchetti a perdere

In ogni edificio i rifiuti solidi dovranno essere, a cura degli abitanti, raccolti negli appositi sacchetti a perdere, i quali dovranno essere riuniti in un ambiente a piano terreno, direttamente accessibile, con pareti lavabili e pavimento impermeabile, dotato di scarico con chiusino idraulico, di presa di acqua, e di accorgimenti antiratti.

Nel caso in cui gli edifici dispongano di area pertinente e siano accessibili non direttamente dalla via pubblica, tale ambiente potrà essere sostituito da un apposito manufatto da collocare sul terreno di proprietà in prossimità dell'accesso dalla via pubblica.

Il locale a manufatto di raccolta non è da prevedere solo nel caso di edificio monofamiliare.

Art. 46

Efficacia del vigente Regolamento di igiene

Per quanto riflette le norme igienico sanitarie
si riferimento a quanto prescritto dal vigente Rego-
lamento di Igiene e Sanità.

TITOLO IV°
-----**NORME RELATIVE ALLA STABILITA' DI SICUREZZA DEI FABBRICATI****CAPO I****NORME COSTRUTTIVE E REQUISITI TECNICI DEI FABBRICATI****Art. 47****Norme generali di buona costruzione**

Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione, modificazione di edifici, devono provvedere, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola di arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge.

Per le strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato e precompresso debbono essere scrupolosamente osservate le apposite prescrizioni di legge e regolamenti, vigenti all'atto della loro esecuzione.

Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.

Sono vietate le costruzioni permanenti aventi struttura portanti e pareti costruite da travi in legno e tavole. Sono ammesse costruzioni in legno solo per mostre ed esposizione temporanea, previo nulla osta del Comando Provinciale dei VV.FF. . le strutture e gli im

pianti elettrici dovranno rispondere alle prescrizioni di sicurezza C.E.I.

Art. 48

Norme di prevenzione anticendio

Al fine dello smaltimento dei fumi accidentalmente accumulate nelle gabbie di scala, queste, qualora servano quattro e più piani che abbiano presa di luce a chiusura fissa, dovranno essere sovraltate di almeno m. 1,50 sopra la copertura ed avere, nelle pareti di sovranzo, finestre facilmente apribili, e, se scoperte da lucernai a vetri, questi dovranno essere retinati.

Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade e con cortili aperti. Per dette scale potranno essere adottate soluzioni diverse, qualora dette soluzioni abbiano ottenuto caso per caso l'approvazione del competente ufficio dei VV.FF.

Gli edifici adibiti ad uffici, depositi commerciali, officine industriali, alberghi, scuole e collegi dovranno essere provvisti di almeno due scale continue, opportunamente distanziate una d'altra quando l'area coperta dall'edificio sia superiore a 450 mq. e fino a 700 mq.

Se l'area coperta è superiore a 700 mq. dovrà essere predisposto un numero maggiore di scale in proporzione all'eccedenza, e cioè una scala in più ogni 350 mq.

e frazione, ammettendosi di poter ritenere trascurabile un residuo non superiore ai 175 mq.

“egli edifici di uffici o depositi aventi oltre 10 mt. di altezza all'ultimo piano servito, ogni scala dovrà essere larga non meno di mt. 1,20.

Il pozzo dell'ascensore che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco, le quali devono avere spessore non minore di ca. 30 se in muratura e non minore di cm. 20 se in cemento armato.

Nelle vie e nei cortili larghi meno di 8 m. le gronde dovranno essere realizzate in materiali resistenti al fuoco.

Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature ecc.) negli edifici usati per deposito di materiale combustibile e nei casi prescritti dall'Autorità competente, dovranno essere adeguatamente protette contro il fuoco.

I progetti relativi ad edifici destinati ad attività industriali o commerciali, a biblioteche, archivi, musei, gallerie, alberghi, scuole, ospedali, collegi, o simili, nonché quelli ove previsto un impianto centralizzato di riscaldamento a combustibile solido, liquido o gassoso, ad autorimesse pubbliche o private devono essere sottoposti a preventivo nulla osta da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'artt. 36 e 37 del D.P.R. n. 547 del 27/4/1955.

Per quanto concerne le coperture a tetto in legno si richiama il precedente art. 42.

I condotti del fumo dovranno:

- a) Essere costruiti con materiali incombustibile e in modo che si possa facilmente provvedere alla loro pulizia.
- b) Essere provvisti di bocchetti e sportelli per la ispezione e pulizia. Questi sportelli dovranno essere distanti possibilmente m. 40 da ogni struttura in legno, a perfetta tenuta e costruiti con materiali resistenti al fuoco ed isolati termicamente dalle strutture adiacenti.
- c) Essere sopraelevati sulla copertura di almeno m. 2 ed ubicati in modo da evitare in ogni caso, che le esalazioni ed il fumo abbiano arrecare danno o molestia e pericoli agli edifici vicini, ed essere muniti, in ogni caso, di mitra girevole e camera di sedimentazione.

Art. 49

Requisiti di stabilità delle costruzioni - Edifici pericolanti

Quando una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i proprietari, i conduttori e gli occupanti sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi di urgenza, provvedere ad un primo tempestivo intervento per allontanare la minaccia.

L'Amministrazione Comunale, ricevuta notizia che

un edificio o un manufatto presenti pericolo e che un lavoro sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, dispone i dovuti accertamenti e adotta i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 69 della L.R. n.17 del 18/1/1955 sull'ordinamento degli Enti Locali.

T I T O L O V°**NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE****Art. 50****Edifici di uso e interesse collettivo**

Gli edifici o parte di essi destinati ad albergo, alloggio o ricovero temporaneo di persone, od eventi particolare destinazione di uso o di interesse pubblico, dovranno corrispondere alle norme più restrittive dettate da leggi, regolamenti, prescrizioni di Pubblica Sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli incendi.

Dovrà inoltre curarsi che le autorimesse e le officine risultino attrezzate in modo che i rumori prodotti dai motori, siano essi relativi agli autoveicoli ospitati, che al macchinario o alla attrezzatura relativa alla lavorazione o alla gestione del locale, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine.

Art. 51**Edifici per aziende industriali - commerciali - agricole**

Qualora si tratti di edifici o locali per aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenza, in cui debbono presumibilmente essere addetti più di

cinque operai, l'interessato dovrà dare notizia all'Ispettorato del Lavoro competente per territorio, per i provvedimenti di sua competenza, in conformità alla legislazione vigente.

I progetti relativi, oltre che alle prescrizioni del presente regolamento, dovranno osservare quelle del sopracitato regolamento d'igiene.

Dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, distinti per sesso; dovrà comunque essere previsto almeno un servizio igienico costituito da vaso e lavabo, per ogni venti persone e di adeguati spogliatoi e docce.

L'articolare cura dovrà dedicarsi allo smaltimento dei rifiuti, che devono essere resi innocui ed inodori, osservando le norme che saranno fissate dal Comune.

I progetti relativi a qualsiasi attività industriale devono essere corredati da una relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o sedimentabili da eliminare attraverso i liquami, e dei prodotti gassosi con la illustrazione degli accorgimenti per evitare la contaminazione dei liquami e dell'atmosfera.

Art. 52

Depositi - Magazzini

I muri avranno intonaci lisci e pitturati; quel-

li di depositi o magazzini di derrate alimentari dovranno essere verniciati o rivestiti con materiale liscio, impermeabile e lavabile fino all'altezza di mt. 1,80 dal pavimento.

I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un abbondante lavaggio; il pozzetto di raccolta dell'acqua dovrà essere sempre munito di chiusura idraulica.

L'illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione.

Si dovrà ottemperare, specie in caso di deposito di genere alimentare, alle norme per la lotta alle mosche.

Dovranno essere previsti adeguati servizi igienici con antibagno, spogliatoi e docce, con almeno un servizio igienico ogni dieci addetti. I servizi igienici devono essere destinati per sesso e dotati di antibagno.

Art. 53

Case rurali

Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case che, pur sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale anche se stagionale, come ville, villini, chalets, ecc..

Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme, integrative di quelle dettate dal R.P.G. e dal presente Regolamento:

- a) Ogni abitazione deve essere fornita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare. Tali locali non possono avere superficie complessiva superiore a $1/5$ dell'intero edificio.
- b) E' fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione, anche temporanea, per la conservazione o manipolazione dei prodotti agricoli.
- c) I dormitori dei lavoratori avventizi addetto al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno 15 mq. per ogni individuo ospitato, bene asciutti e con aperture che permettano facilmente il ricambio dell'aria dall'esterno.

Detti ricoveri devono avere un servizio igienico (con doccia, vaso, lavabo e bidet) per ogni 10 persone.

I servizi igienici devono essere divisi per sesso e devono essere immediatamente contigui ai dormitori.

- d) Le abitazioni rurali debbono essere collegate alla più vicina strada comunale o vicinale, da una strada percorribile in ogni periodo dell'anno, di larghezza tale da consentire l'accesso agli autoveicoli.
- e) Nelle case coloniche, le porte e le finestre delle cucine e dei locali adibiti a deposito di commestibili, devono essere muniti di vetri atte ad impedire l'entrata delle mosche.

Le stalle, le concimaie, i depositi di materiale pu-

treccibile debbono essere dotati di disinfettanti. Le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di 100 metri dalle abitazioni, debbono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi ed il propagarsi di insetti nocivi.

- f) Il Sindaco, nell'interesse dell'igiene del suolo e dell'abitato, potrà fare eseguire ispezioni dai funzionari e da gente comunale, al fine di constatare l'osservanza delle norme vigenti.

Art. 53. (54)

Ricoveri per gli animali.

Non sono ammessi, al di fuori delle zone E di cui al P.R.G. ricoveri per gli animali anche da cortile. In dette zone non è consentito costruire abitazioni a distanza inferiore a mt. 30 dai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero al di sopra dei medesimi. Quando non sia assolutamente possibile distanziare l'abitazione, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà consentire la costruzione di case in aderenza ai muri di detti ricoveri, i quali però non potranno comunicare con i locali destinati ad abitazione, nè avere aperture, nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazioni, a distanza minore di mt. 3,00 da queste.

La distanza delle abitazioni non dovrà essere inferiore a mt. 50 per le porcilaie. Per gli allevamenti la distanza minima non potrà essere in ogni caso

inferiore a mt. 2,00.

Qualunque locale adibito a ricoveri di animali, dovrà essere costruito in maniera da impedire assolutamente il disperdimento nel terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto, ed essere bene illuminato e ventilato; l'altezza, misura dall'imposta della copertura, non dovrà essere minore di mt. 3,0. La cubatura dovrà essere di almeno mc. 22,00 per ogni capo di bestiame grosso, di almeno mc. 30,00 per ogni bovina lattiera, di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minuto e di almeno mc. 3,00 per gli animali da cortile.

Al ricambio dell'aria si provvederà anche con finestra e vasistas. I pavimenti, le cunette di scolo e le mangiatoie saranno costruite con materiale impermeabile; le cunette, inoltre, devono confluire in apposito pozzetto, pure a pareti impermeabili, collocato fuori del ricovero. Le pareti dei locali devono essere intonacate a cemento e rivestite con materiale impermeabile all'altezza di mt. 2,00. dal pavimento.

Ove sia possibile, gli abbeveratoi saranno alimentati con acqua corrente ed almeno sarà disposto che essa scorra e si rinnovi abbondantemente dopo l'abbeveratura. Tutti gli spigoli dovranno essere lisci ed arrotondati.

Dovrà curarsi la protezione contro le mosche con reticelle alle finestre e tende a bacchette alle porte tinteggiando le pareti di color oltre mare ed impiegando eventualmente i moschicidi.

Le stalle per vacche da latte, devono essere separate dagli ovili, porcili, pollai ecc. mediante tramezzi in muratura fino al soffitto e non debbono essere in comunicazione con i medesimi a mezzo di porte o finestre; ^{do} dovranno inoltre essere completate di locali destinati alla lavatura dei recipienti e al deposito ed alla filtrazione del latte, dotate di acqua potabile con pavimenti lavabili, a balza pure lavabile di altezza non inferiore a mt. 2,00.

Le deiezioni ed il letame prodotto dal bestiame dovranno essere allontanati ogni giorno e portati alle apposite concimaie.

Il fienile, nel caso eccezionale che sia stata consentita la continuità nel fabbricato, dovrà essere separato da un muro tagliafuoco di mattoni o calcestruzzo dello spessore non inferiore a cm. 40.

Detto muro dovrà proseguire oltre al manto di copertura per un'altezza non inferiore a mt. 1,00.

Tutti i fienili dovranno essere muniti di parti colare accorgimenti per facilitarne l'aerazione.

La tenuta di animali dovrà, in ogni caso essere autorizzata dall'Autorità Comunale.

Art. 55

Concimaie

Le concimaie possono essere consentite solo nelle zone E di P.R.G.. Per la costruzione ed ubicazione

delle concimaie e per la tenuta del letame, dovranno osservarsi le prescrizioni delle Leggi Sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta in volta dagli organi competenti. Le concimaie dovranno essere impermeabili, a distanza non inferiore di quella stabilita per le stalle dalle case di abitazioni, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell'acqua potabile, nonchè dalla pubblica via e da un livello inferiore all'apertura del pozzo dell'acqua potabile.

La superficie della concimaia non deve essere inferiore a mq. 4,00 per ogni capo di bestiame tenuto nella stalla.

La platea di ammassamento del letame deve possedere gli stessi requisiti della concimaia ed essere dotata di muretto perimetrale e di cunette di scolo per condurre i liquami nella fossa di macerazione e nei pozzi.

T I T O L O VI°
=====**NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI****CAPO I****DISPOSIZIONI RELATIVE AI**
CANTIERI

Art. 56

Formazione dei cantieri

Quando debba procedersi alla riparazione ed alla costruzione di un'opera edilizia prospiciente su una via od altro spazio pubblico, la zona ove dovrà svolgersi il lavoro deve essere recinta mediante assito tenuto da palizzate di sufficiente robustezza, secondo le prescrizioni che saranno di volta in volta impartite dall'Autorità Comunale all'atto del rilascio dell'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Le recinzioni dovranno avere spigoli smussati, essere dotate in ogni spigolo di lanterne rosse facilmente visibili a media distanza, mantenute accese, a cura di chi gestisce il cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazione stradale ed avere porte apribili verso l'interno munite di serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.

Le recinzioni devono essere realizzate in modo tale da garantire la visibilità agli incroci.

Il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore ai metri 2,50 dal suolo, e dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.

All'ingresso dei cantieri dovrà apporsi una tabella recante l'oggetto dei lavori, i nominativi dei titolari della concessione edilizia, dell'assuntore dei lavori (o del responsabile di cantiere in caso di costruzione in economia), del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori, ed il numero e data di rilascio della concessione stessa.

Nei cantieri dovranno provvedersi idonei servizi igienici per i lavoratori.

Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme E.N.P.I. e alle altre norme vigenti in materia di impianti ed attrezzature di cantiere e di incolumità e sicurezza del lavoro.

Art. 57

Sgombero e trasporto dei materiali

Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e dalle demolizioni, quando non siano utilizzabili, debbono essere trasportati agli appositi luoghi di scarico.

I materiali scaricati debbono essere spianati

in modo tale da non lasciare cavità ed altre irregolarità che si prestino al ristagno delle acque.

I mezzi impiegati nel trasporto del materiale dovranno essere caricati e condotti in maniera tale che nessuna quantità del materiale medesimo venga sparsa durante il tragitto. Quando si verifichi uno spargimento di materiale sulla pubblica via, il costruttore, deve provvedere immediatamente alla completa eliminazione del materiale versato.

Il costruttore deve mantenere la via pubblica costantemente sgombra e pulita.

Eventuali lavori di ripristino del suolo stradale e di pulizia dello stesso - ove non effettuati dal costruttore - saranno eseguite a cura dell'Amministrazione Comunale a totale spesa del proprietario.

Dette spese, quali risulteranno dalla liquidazione dell'ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere rimesse entro dieci giorni dall'avviso di pagamento.

Il proprietario che interrompa per qualsiasi ragione l'esecuzione dei lavori, deve adottare quelle misure entro dieci giorni dall'avviso di pagamento.

Il proprietario che interrompa per qualsiasi ragione l'esecuzione dei lavori, deve adottare quelle misure necessarie per l'eliminazione di pericoli per la incolumità per l'igiene pubblica e per garantire la solidità delle parti costruite ed il decoro cittadino.

Art. 58

Rimozione degli impianti di cantiere

Immediatamente dopo il compimento dei lavori, il costruttore deve provvedere alla rimozione di ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.

In caso di inadempienza, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio in danno del proprietario e salvo le sanzioni previste dalle norme vigenti.

CAPO IIDISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLOPUBBLICO

Art. 59

Rinvenimenti e scoperte

Oltre a quanto prescritto dalle leggi circa lo obbligo della denuncia all'Autorità competente da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, etnologico, archeologico, storico ed artistico, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti e le scoperte che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta in caso di reperimento di ossa umane. Il Sindaco adotta i provvedimenti di legge.

Art. 60

Lavori nel pubblico sottosuolo

E' vietato eseguire scavi o tagli di pavimentazione di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o collocare condutture del sottosuolo, costruire o restaurare fogne, o per

qualsivoglia altro motivo, senza concessione o autorizzazione del Sindaco, in cui siano specificatamente indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori.

Il rilascio della suddetta concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa e alla prestazione delle garanzie richieste. Il ripristino del pavimento stradale, dei marciapiedi o di altri manufatti alterati dal titolare della concessione o dell'autorizzazione o per causa di questi, verrà eseguito dal Comune a spese del titolare stesso.

Art. 61

Installazioni su spazio pubblico

Tutte le installazioni - permanenti o temporanee - su spazio pubblico sono soggette al rilascio di concessione edilizia.

In tali casi il richiedente dovrà allegare alla richiesta l'atto di concessione del suolo in luogo del titolo di proprietà.

Non potranno essere rilasciate concessioni per punti di vendita non compatibili con le previsioni degli strumenti di pianificazione della rete commerciale.

Non potrà essere rilasciata concessione edilizia per impianti - temporanei o permanenti - che non siano dotati di particolari pregi estetici, che siano adibiti a vendita di prodotti maleodoranti o alimentari, che costituiscano intralcio alla circolazione pedonale e vei-

colare, che impediscano o disturbino la visibilità dagli immobili adiacenti e dai veicoli in transito o che nuocano comunque, alla sicurezza degli immobili adiacenti.

Art. 62

Rimozione di opere che occupano spazio pubblico

Il Comune potrà prescrivere per ragioni di pubblico interesse la demolizione o la rimozione di opere costruite sul suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali balconi, gradini, scale e sedili esterni, paracarri, servizi igienici, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte e finestre a piano terreno che aprono all'esterno.

La demolizione o rimozione dovrà comunque essere eseguita in occasione di restauri totali dell'edificio o delle parti in questione.

T I T O L O V I I °
=====**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - SANZIONI PENALI****Art. 63****Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti.**

Il Sindaco per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia Urbanistica, ordinare la demolizione di costruzioni o la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ad eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell'indennità spettante ai proprietari.

Art. 64**Riferimento alla vigente legislazione antisismica**

Ogni opera di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, ampliamento e sopraelevazione, nonché ogni nuova costruzione dovrà avere requisiti tali da corrispondere alle prescrizioni antisismiche contenute nelle vigenti leggi, decreti e regolamenti ministeriali concernenti le costruzioni in zone sismiche.

Art. 65

Sanzioni per manomissione di opere pubbliche

E' severamente proibito manomettere le opere pubbliche (strade, fognature, acquedotti, ecc.) per qualsiasi motivo e ragione, senza la preventiva autorizzazione comunale ed il versamento di congruo deposito cauzionale da stabilirsi dagli uffici competenti.

I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 66

Proroga della durata in carica della Commissione Edilizia.

I poteri della Commissione Edilizia attualmente in carica sono prorogati sino al termine del mandato del Consiglio Comunale.

Art. 67

Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi e i regolamenti vigenti in materia.

I N D I C E

TITOLO I°

CAPO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Natura del regolamento Edilizio
Art. 2 - Opere soggette alle prescrizioni del Presente Regol.
Art. 3 - Richiesta di Concessione edilizia o autorizzazione e relativa documentazione
Art. 4 - Opere edilizie eseguite dal Comune
Art. 5 - Diritti Comunali d'Ufficio
Art. 6 - Richiesta di Concessione Edilizia in Variante
Art. 7 - Rilascio della Concessione edilizia
Art. 8 - Effetti della Concessione Edilizia - Responsabilità
Art. 9 - Validità della Concessione edilizia

CAPO II°

COMMISSIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

- Art. 10 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
Art. 11 - Composizione della Commissione edilizia-durata in carica
Art. 12 - Funzionamento della Commissione
Art. 13 - Astensione dei singoli Commissari

CAPO III°

NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE

- Art. 14 - Inizio dei lavori
Art. 15 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza sulle Costruzioni
Art. 16 - Ultimazione dei lavori- Certificato di conformità
Art. 17 - Licenza di abitabilità o di agibilità
Art. 18 - Vincolo di destinazione
Art. 19 - Edificazione in prossimità di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati
Art. 20 - Altezza dei fabbricati in angolo di strada risvolti e conguagli
Art. 21 - Cortili
Art. 22 - Chiostre
Art. 23 - Sporgenze-Aggetti-Balconi-Pensiline-Tettoie
Art. 24 - Bow - Window

TITOLO III°

NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICI ED ESTETICI DEI FABBRICATI

CAPO I°

CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI

- Art. 25 - Estetica degli edifici
Art. 26 - Opere esterne dei fabbricati
Art. 27 - Serramenti - Persiane - Inferriate
Art. 28 - Iscrizioni - Insegne - Stemmi - Vettrine

" 30
" 31
" 32
" 32

Art. 29 - Tende aggettanti nello spazio pubblico	Pag. 33
Art. 30 - Numeri civici e tabelle stradali	" 34
Art. 31 - Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte	" 35

CAPO II°

CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI

Art. 32 - Locali abitabili - locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale	" 36
Art. 33 - Locali monovani	" 37
Art. 34 - Cucine	" 38
Art. 35 - Servizi igienico - sanitari	" 38
Art. 36 - Abitazione a piano terreno e rialzato	" 40
Art. 37 - Sottotetti	" 40
Art. 38 - Scale e vani per ascensori	" 41
Art. 39 - Seminterrati e Scandinati	" 43
Art. 40 - Coperture	" 44

CAPO III°

NORME TECNICHE DI IGIENE

Art. 41 - Smaltimento delle acque pluviali	" 47
Art. 42 - Smaltimento delle acque di rifiuto	" 47
Art. 43 - <u>Igiene del suolo e del sottosuolo pubblico</u>	" 48
Art. 44 - Camini e scarichi di capore a gas	" 49
Art. 45 - Locali per il temporaneo deposito dei rifiuti solidi urbani - sacchetti a perdere :	" 50
Art. 46 - Efficacia del vigente Regolamento di igiene	" 51

TITOLO IV°

NORME RELATIVE ALLA STABILITA' DI SICUREZZA DEI FABBRICATI

CAPO I°

NORME COSTRUTTIVE E REQUISITI TECNICI DEI FABBRICATI

Art. 47 - Norme generali di buona costruzione	" 52
Art. 48 - Norme di prevenzione anticendio	" 53
Art. 49 - Requisiti di stabilità delle costruzioni - Edifici pericolanti	" 55

TITOLO V°

NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

Art. 50 - Edifici di uso e interesse collettivo	" 57
Art. 51 - Edifici per aziende industriali-commerciali-agricole	" 57
Art. 52 - Depositi - Magazzini	" 58
Art. 53 - Case rurali	" 59
Art. 54 - Ricoveri per gli animali	" 61
Art. 55 - Concimaie	" 63

TITOLO VI°

NORME PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO 1°

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI

- Art. 56 - Formazione dei cantieri
Art. 57 - Sgombero e trasporto dei materiali
Art. 58 - Rimozione degli impianti di cantiere

pag.

"

"

CAPO 11°

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SUOLO ED IL SOTTOSUOLO PUBBLICO

- Art. 59 - Rinvenimenti e scoperte
Art. 60 - Lavori nel pubblico sottosuolo
Art. 61 - Installazione su spazio pubblico
Art. 62 - Rimozione di opere che occupano spazio pubblico

J

"

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI - SANZIONI PENALI

- Art. 63 - Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti "
Art. 64 - Riferimento alla vigente legislazione antisismica "
Art. 65 - Sanzioni per manomissione di opere pubbliche "
Art. 66 - Proroga della durata in carica della Commissione Edilizia "
Art. 67 - Disposizione finale "
